

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore POLLICE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 SETTEMBRE 1987

Modalità di esercizio del diritto di assemblea sui posti di lavoro

ONOREVOLI SENATORI. – Il presente disegno di legge si pone come obiettivo quello di superare la palese contraddizione fra l'articolo 14 della legge 20 maggio 1970, n. 300, nota come statuto dei lavoratori, che definisce il soggetto titolare del diritto di associazione e di attività sindacale, e l'articolo 20 della stessa legge, che, definendo l'attività sindacale e le sue forme di esercizio, limita ad alcuni soggetti (le rappresentanze sindacali costituite, ex articolo 19) il diritto di indire assemblee sui posti di lavoro.

Tale contraddizione, che si è presentata nel suo carattere paralizzante, rispetto alla volontà di iniziativa e di lotta dei lavoratori, molte volte negli anni che sono trascorsi dalla data di approvazione dello statuto, è esplosa di nuovo con particolare evidenza negli ultimi mesi: ci

si è trovati infatti in presenza di gruppi di lavoratori, autoconvocati ed autoorganizzati, in polemica con le organizzazioni sindacali a cui molti di loro appartenevano, e di cui contestavano forme e contenuti di rappresentanza, in particolare in relazione alla gestione della vertenza contrattuale di alcuni comparti del pubblico impiego.

Pensiamo alla scuola: lavoratori che hanno imposto la loro esistenza come gruppo organizzato, la loro rappresentatività come portatori di bisogni e di esigenze diffuse nella categoria, la loro centralità come soggetti a cui fare riferimento, in un rapporto dialettico con gli utenti, per una riqualificazione del servizio scolastico pubblico, questi lavoratori possono sfilare a decine di migliaia sotto il Ministero della pubblica istruzione, ma non possono

riunirsi sui posti di lavoro, e in orario di lavoro, se non, eccezionalmente, per benigna concessione di singoli capi d'istituto.

Giova ricordare che nel pubblico impiego le norme dello statuto dei lavoratori non sono applicate integralmente e automaticamente: in particolare dei due articoli di cui stiamo rilevando la contraddittorietà, il primo, l'articolo 14, viene incluso fra quelli di cui al primo comma dell'articolo 23 della legge 29 marzo 1983, n. 93 (legge-quadro sul pubblico impiego), e cioè fra gli articoli ad applicazione immediata, mentre l'applicazione dell'articolo 20 viene subordinata, al secondo comma dell'articolo suddetto, a «norme da emanarsi in base agli accordi sindacali», con carattere quindi non immediato, nè automatico.

Di fatto anche l'articolo 20 è stato applicato, nei suoi punti più caratterizzanti: titolarità del diritto di convocazione attribuita alle rappresentanze sindacali, monte-ore annuo di 10 ore retribuite, rinvio alla contrattazione collettiva, anche aziendale, per condizioni migliori e/o ulteriori modalità per l'esercizio del diritto in oggetto.

La presente proposta nasce dalla considerazione che, se titolari del diritto di associazione e di attività sindacale sono tutti i lavoratori all'interno dei luoghi di lavoro, riservare alle rappresentanze sindacali l'indizione delle assemblee significa limitare pesantemente e ingiustamente tali diritti.

Sulla più generale materia dell'esercizio dei diritti sindacali nel pubblico impiego bisognerà certamente intervenire in maniera organica, definendo criteri di funzionamento delle strutture da salvaguardare in relazione ai

bisogni dell'utenza popolare, e quindi più debole.

Questa proposta vuole soltanto difendere l'esercizio di un elementare diritto sindacale, sia nel pubblico impiego che altrove, il diritto cioè di riunirsi sul posto di lavoro, che viene interpretato come parte integrante di quella attività sindacale che tutti i lavoratori hanno diritto di svolgere.

Il disegno di legge consta di un unico articolo, che sostituisce integralmente l'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300.

Il comma 1 modifica le modalità di convocazione dell'assemblea: essa può essere convocata dai lavoratori in numero di un quinto del totale dei lavoratori impiegati nel posto di lavoro a cui la riunione si riferisce (comunque non inferiore a cinque); le rappresentanze sindacali comunque possono convocare l'assemblea in quanto tali, come previsto dal comma 2.

Il comma 3 viene modificato coerentemente ai commi 1 e 2.

Il comma 4 tiene presente anche la specifica situazione della vertenza contrattuale: la dizione «lavoratori esterni all'unità produttiva, componenti la delegazione che conduce la trattativa» non è in contraddizione con la presenza o meno di rappresentanze sindacali (confederazioni, organizzazioni sindacali di categoria), in modo da rimanere valida quali che siano le modalità di composizione delle delegazioni trattanti.

Il comma 5 riproduce quello già esistente, per lasciare comunque aperta la possibilità di modifiche migliorative più aderenti a specifiche situazioni di categoria o di posto di lavoro.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. L'articolo 20 della legge 20 maggio 1970, n. 300, è sostituito dal seguente:

«Art. 20. - 1. Su richiesta di un numero pari ad un quinto del totale, e comunque non inferiore a cinque, i lavoratori hanno diritto di riunirsi, nell'unità produttiva in cui prestano la loro opera, fuori dell'orario di lavoro, nonchè durante l'orario di lavoro, nei limiti di dieci ore annue, per le quali verrà corrisposta la normale retribuzione. Migliori condizioni possono essere stabilite dalla contrattazione collettiva.

2. Le riunioni possono essere indette anche, singolarmente o congiuntamente, dalle rappresentanze sindacali aziendali nell'unità produttiva.

3. Le riunioni, che possono riguardare la generalità dei lavoratori o gruppi di essi, sono indette con ordine del giorno su materie di interesse sindacale e del lavoro e secondo l'ordine di precedenza delle convocazioni, comunicate al datore di lavoro.

4. Alle riunioni possono partecipare, previo preavviso al datore di lavoro e ai soggetti che le hanno convocate, dirigenti esterni del sindacato che ha costituito la rappresentanza sindacale aziendale; alle riunioni indette in relazione ad una vertenza contrattuale possono partecipare, con le stesse modalità, lavoratori esterni all'unità produttiva, componenti la delegazione che conduce la trattativa.

5. Ulteriori modalità per l'esercizio del diritto di assemblea possono essere stabilite dai contratti collettivi di lavoro, anche aziendali».